

COMUNE DI SORAGNA
(Provincia di Parma)

**Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. ____
Del _____**

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Articolo 4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 ALTRE AGEVOLAZIONI

Articolo 9 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 11 ASSIMILAZIONI

Articolo 12 ESENZIONI

Articolo 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 14 VERSAMENTI

Articolo 15 DICHIARAZIONE

Articolo 16 ACCERTAMENTO

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

TITOLO 3 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 20 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 21 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 22 BASE IMPONIBILE

Articolo 23 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 24 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 25 RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 26 VERSAMENTI

Articolo 27 DICHIARAZIONE

Articolo 28 ACCERTAMENTO

Articolo 29 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 30 RIMBORSI

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31 NATURA DEL TRIBUTO

Articolo 32 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 33 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 34 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Articolo 35 LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

Articolo 36 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

Articolo 37: ESCLUSIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 38: CATEGORIE DI UTENZA

Articolo 39: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Articolo 40: TARIFFE DEL TRIBUTO

Articolo 41: TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 42: RIDUZIONI DEL TRIBUTO

Articolo 43: RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA O AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI

Articolo 44: ALTRE AGEVOLAZIONI

Articolo 45: DISCIPLINA COMUNE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 46: DICHIARAZIONE

Articolo 47: RISCOSSIONE

Articolo 48: RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Articolo 49: TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 50: ACCERTAMENTO

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51: RINVIO A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 52: NORME TRANSITORIE

Articolo 53: ENTRATA IN VIGORE

Allegato A: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Soragna dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013.
2. Sono disciplinate autonomamente le tre componenti della IUC:
 - imposta municipale propria sperimentale (IMU), nel Titolo 2 del regolamento;
 - tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nel Titolo 3 del regolamento;
 - tributo comunale sui rifiuti (TARI), nel Titolo 4 del regolamento.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC nel Comune di Soragna assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Soragna relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’inserimento quale territorio urbanizzabile nel piano regolatore generale o nel piano strutturale comunale, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio Comunale, è sufficiente per la qualificazione di area fabbricabile, anche in assenza di potenzialità edificatoria immediata. Le aree parzialmente edificate si considerano suscettibili di autonoma tassazione qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua fabbricabilità.
- e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

TITOLO 2

DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Articolo 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Per le aree fabbricabili, fermo restando che la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area al 1 gennaio dell'anno di imposizione, il Comune individua annualmente valori medi di riferimento per ciascuna zona omogenea in cui si suddivide il territorio comunale. L'attività di accertamento del servizio tributi è condotta facendo riferimento a tali valori, che non possono essere disattesi se non qualora siano rinvenibili informazioni e dati certi, attendibili ed aggiornati sulla specifica area oggetto di verifica. Allo stesso modo, il contribuente che ha utilizzato valori inferiori a quelli deliberati dal Comune dovrà, qualora questi vengano contestati, documentare adeguatamente la congruità della base imponibile da esso computata.
3. L'individuazione dei valori medi avviene con deliberazione della Giunta Comunale entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione delle aliquote di applicazione del tributo.
4. Non sono in ogni caso considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.
5. Non si dà luogo a rimborso del tributo per dichiarazioni e versamenti relativi a valori delle aree fabbricabili maggiori rispetto a quelli determinati dal Comune ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 7 RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella

previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 8

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. Non costituiscono quindi, di per sé, presupposto per il riconoscimento dell'inabilità o inagibilità:
 - a) titoli abilitativi per interventi di recupero del patrimonio edilizio riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- b) il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 5;
 - c) il mancato allacciamento delle utenze (gas, acqua, luce).
3. Gli interventi edilizi di demolizione o di recupero di fabbricato e, più in generale, tutti gli interventi riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da c) ad f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1992, n. 504, per cui la base imponibile è costituita dal valore dell'area su cui il fabbricato insiste o insisteva, anche in caso di permanenza dell'iscrizione catastale di quest'ultimo.
 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 6. Annualmente il Comune provvede, anche a campione, a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 5 lettera b).
 7. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 5, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 5, lettera b).
 8. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 9

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della manovra tributaria locale, determina le aliquote e le detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta entro il termine stabilito dalle norme di legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Indipendentemente dalla data di approvazione, le aliquote e le detrazioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di imposta.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Articolo 11
ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Il Comune considera altresì direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
4. Nei casi suesposti, in presenza di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Articolo 12
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- i. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi; con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- j. gli immobili ed i fabbricati relative ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- m. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- n. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello

ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

- p. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- q. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Articolo 13

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo successivo.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, oppure con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 16 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. L'attività dell'ufficio si ispira ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è in ogni caso volta a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, promuovendo l'utilizzo degli istituti deflattivi del contenzioso.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto riguarda le sanzioni si richiama l'art. 23 del regolamento generale delle entrate e la normativa di riferimento, in particolare i DD. Lgss. 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

Articolo 18

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ai cinque euro di tributo annuo.

Articolo 19
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e si applica dal 1 gennaio 2014.

TITOLO 3
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

Articolo 20
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 21
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 22

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Il Comune considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Si applicano anche alla TASI i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del presente regolamento. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. La TASI è dovuta anche sulle aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 8 del presente regolamento.
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 4.

Articolo 23

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere

deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 24

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 23 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche in modalità differenziate per diverse categorie di contribuenti.

Articolo 25

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la delibera di cui all'articolo 23, possono essere previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 26

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.

6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

Articolo 27 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Articolo 28 ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,

a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 29 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto riguarda le sanzioni si richiama l'art. 23 del regolamento generale delle entrate e la normativa di riferimento, in particolare i DD. Lgss. 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 30 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a cinque euro di tributo annuo.

TITOLO 4

DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 31

NATURA DEL TRIBUTO

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 32

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un' area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.
3. Per le utenze domestiche, anche in assenza dei condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, non comportano esonero dall'obbligazione tributaria, né il diritto a riduzioni.

Articolo 33

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Soragna, sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 34

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 46 o i componenti del nucleo familiare;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
 7. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area scoperta per una superficie pari alla proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a sei metri quadrati per ogni colonnina di erogazione.
 8. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
 9. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Articolo 35

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per locali, le strutture stabilmente infisse al suolo e chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

- b) le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione di cui al successivo articolo 36, comma 4;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
 6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Articolo 36

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che, per ragionevole presunzione, non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; in ogni caso, l'utilizzo di fatto di tali locali o aree, nonostante l'assenza del titolo abilitativo, comporta il venir meno dell'esclusione;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose (cori, canoniche, sagrestie e simili);

- g) porticati, chiostrini, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
 - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; gli ambulatori di visita; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
 4. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 5. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 37

ESCLUSIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo per le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove di regola si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o comunque non conferibili, ma obiettivamente non sia possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco all'intera superficie su cui l'attività è svolta:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
 - b) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
 - c) autoriparatori, elettrauto, carrozzerie: 30%;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
 - e) laboratori di analisi: 15%;
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
 - g) allestimenti, insegne: 15%;

- h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%.
4. Per le attività con oggettive condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualiquantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
 5. Le esclusioni e riduzioni di cui al presente articolo vengono riconosciute a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo deve:
 - a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, nonché individuare le superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati, specificandone l'uso, la tipologia, la classificazione per codice CER e l'eventuale promiscuità con la produzione di rifiuti urbani o assimilati
 - b) presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

Articolo 38 **CATEGORIE DI UTENZA**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Ai fini della determinazione del tributo per le utenze domestiche, è considerato il numero di occupanti al 1 gennaio dell'anno d'imposta, desumibile dalla denuncia del contribuente o, in mancanza, dalle risultanze anagrafiche.
3. In caso di inizio di occupazione in corso d'anno, si fa riferimento al numero di occupanti risultante dalla denuncia o dagli archivi anagrafici al termine del secondo mese solare successivo all'inizio dell'occupazione.
4. Per le successive variazioni del numero di occupanti, qualora non sia presentata apposita denuncia da parte del contribuente, si farà riferimento alle variazioni anagrafiche registrate dal competente servizio; in ogni caso le variazioni avranno effetto, ai fini del tributo, dal 1 gennaio del successivo periodo d'imposta.
5. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come, a titolo esemplificativo, le colf che dimorano presso la famiglia.
6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza risulti dalla dichiarazione e sia adeguatamente documentata.
7. L'eventuale difformità del numero degli occupanti l'immobile denunciato dal contribuente rispetto alla situazione familiare desunta dagli archivi anagrafici deve essere opportunamente motivata, e viene segnalata all'ufficiale d'anagrafe per gli eventuali accertamenti del caso.
8. Per i locali occupati da soggetti non residenti, in mancanza di apposita denuncia, il

numero di occupanti viene presuntivamente individuato in due unità. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 39 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e/o delle aree scoperte e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Articolo 40 **TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Nella modulazione della tariffa, è assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, l'agevolazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche, in misura pari alla percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 5%.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, facendo riferimento alle componenti di costo individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. I costi devono risultare dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal soggetto che svolge il servizio stesso e comprendente anche le componenti a carico del Comune, ivi compresi i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate. Il piano finanziario viene approvato dall'organo autorità competente ed è allegato alla deliberazione che determina le tariffe.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non

oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
7. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 8. In caso di determinazione dei coefficienti di cui al precedente comma in deroga ai limiti massimi e minimi di cui al D.P.R. 158/1999, il Consiglio Comunale fornisce adeguata motivazione della scelta nel provvedimento di approvazione delle tariffe.
 9. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Articolo 41 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo precedente.

Articolo 42 **RIDUZIONI DEL TRIBUTO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
2. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
3. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
4. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30 per cento.
5. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione del tributo pari al 10 per cento.

6. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
 - a) del 40% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 50 metri e 500 metri;
 - b) del 30%, in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri.

Articolo 43

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA O AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Per la raccolta differenziata mediante compostaggio domestico, è applicata una riduzione del tributo del 5 per cento. Per ottenere tale riduzione, gli utenti devono presentare apposita istanza al Comune nella quale attestino:
 - a) che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento;
 - b) di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune di Soragna al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
3. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione pari all'eccedenza percentuale di tale produzione rispetto a quella annua presunta, fino ad un limite massimo del 30% del tributo. Il diritto alla riduzione viene verificato a consuntivo ed essa si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva, subordinatamente alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e corredata dal MUD, da presentare in conformità e nei termini di cui all' art. 46.
4. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato, presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune, è riconosciuta una riduzione sul tributo, a conguaglio, comunque non superiore ai limiti di quanto previsto dall'art. 45 comma 5. Il Consiglio Comunale delibera annualmente, contestualmente alle tariffe del tributo, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento dell'agevolazione ai singoli utenti, il quale dovrà comunque tenere conto della quantità e qualità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche. L'agevolazione è concessa solo in corrispondenza ad occupazioni che si sono protratte per almeno 180 giorni nel corso dell'anno di imposta.

Articolo 44

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Alle utenze domestiche che presentano un unico occupante ultrasessantacinquenne, viene applicata una riduzione del 10 per cento. La riduzione è applicata ogni anno d'ufficio sulla base delle risultanze degli archivi anagrafici.
2. Alle utenze domestiche corrispondenti ad un nucleo familiare nel quale risultano anagraficamente iscritti uno o più componenti dichiarati invalidi, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, viene applicata una riduzione del 10 per cento;
3. Sono esenti dal tributo i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti da nuclei familiari assistiti dal Comune attraverso l'istituto del minimo vitale garantito, così come regolamentato, o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dai competenti organi.
4. Sono inoltre esenti dal tributo i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti:
 - a) da associazioni che perseguono, senza lucro, finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale, sportivo e di promozione turistica e promozione delle attività produttive e dei prodotti tipici locali, filantropiche e benefiche, ad esclusione dei locali ed delle aree in cui vengono esercitate attività commerciali, anche marginali;
 - b) dallo Stato, da amministrazioni statali, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, dalle istituzioni educative (IPAB), dalle aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, dagli enti locali e loro istituzioni, consorzi e associazioni, dagli enti pubblici non economici, dagli enti e dalle strutture del servizio sanitario, limitatamente ai locali destinati all'esercizio dei servizi istituzionali; l'esenzione non si applica invece alle aziende speciali ed alle società partecipate dai soggetti dianzi elencati;
 - c) detenuti o occupati da comandi o stazioni delle forze dell'ordine o dei vigili del fuoco;
 - d) adibiti all'esercizio delle liturgie di culti ammessi nello Stato.
5. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
6. Le agevolazioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Tali autorizzazioni di spesa non possono eccedere il sette per cento del costo complessivo del servizio. Il minor gettito derivante dalle rimanenti agevolazioni previste dal presente articolo è redistribuito sulla generalità degli utenti del servizio rifiuti mediante il sistema di determinazione delle tariffe di cui all'art. 40.

Articolo 45
DISCIPLINA COMUNE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le esenzioni e le riduzioni sono concesse, di norma e quando non diversamente disciplinato, attraverso specifica istanza dell'interessato inserita nella dichiarazione originaria o di variazione e corredata dall'eventuale documentazione comprovante il diritto.
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l'agevolazione verrà disconosciuta con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione.
4. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 696 e 697, della legge 147/2013.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, esse verranno riconosciute nel limite di due e nella misura più favorevole al contribuente. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima. La riduzione complessiva non potrà superare il 70% della tariffa ordinaria.

Articolo 46
DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente ai regimi tributari TARSU e TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo. Se contestuali alla dichiarazione iniziale, producono gli effetti dalla data di occupazione. Se presentate successivamente, producono i loro effetti dal 1 gennaio dell'anno di imposta successivo alla presentazione.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 8. In occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo a presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 47 **RISCOSSIONE**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in tre rate scadenti il mese di marzo, luglio e novembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione con la scadenza di luglio di ciascun anno.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per gli importi minimi di versamento, si applica l'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
5. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
6. Nel caso in cui una o più scadenze di versamento siano anteriori alla deliberazione delle tariffe da parte del Comune, il tributo è liquidato in acconto applicando le tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi alla prima rata utile.
7. La riscossione avviene mediante inviti bonari al pagamento, nei quali sono indicati l'importo del tributo dovuto e del tributo provinciale, nonché la suddivisione della somma complessiva da versare nelle rate previste e le relative scadenze. All'invito è allegata la modulistica precompilata per la materiale effettuazione del versamento.
8. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione prevista per omesso o tardivo versamento.
9. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 48
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti, ad esclusione dell'anno d'imposta in cui si è verificata la cessazione.
2. Le modalità per il rimborso o per la compensazione del tributo versato in eccesso sono disciplinate dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 49
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento per la disciplina del servizio nettezza urbana.

Articolo 50
ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile

alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, anche utilizzando le procedure previste dall'articolo 70, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 RINVIO A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Per le materie di seguito elencate, salvo quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento generale delle entrate (R.G.E.) o di legge, a fianco richiamate:
 - funzionario responsabile del tributo: art. 12, R.G.E.;
 - attività di controllo ed accertamento: artt. 14 e 21, R.G.E.; art. 1, commi 161 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - sanzioni: art. 23, R.G.E.; art. commi 695 - 698, della legge 147/2013;
 - dilazioni e versamenti rateali: art. 7, R.G.E.;
 - riscossione coattiva: art. 9, R.G.E.;

Articolo 52 NORME TRANSITORIE

2. Per il solo anno 2014, la scadenza di versamento della prima rata della TARI è differita al 31 maggio 2014.

Articolo 53 ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- .

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori, carburanti impianti sportivi
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni, negozi di arredamento, pompe funebri, depositi, contoterzisti, commercianti all'ingrosso
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali, medici
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, parrucchiere, estetista e lavanderia)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici, salumifici, stagionatura salumi
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club